



Comune di Robassomero

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

OGGETTO: Imposta Comunale Unica (I.M.U.) 2018. Determinazioni.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MASSA Antonio - Sindaco	Sì
2. SILVESTRO Franco - Consigliere	Sì
3. GHITTI Lucia - Consigliere	Giust.
4. MASCIAVE' Claudio - Consigliere	Sì
5. SCHILLACI Denis - Consigliere	Sì
6. SABELLA Filippo - Consigliere	No
7. CAPELLO Renata - Consigliere	Sì
8. RAFFAELE Giuseppe - Consigliere	Sì
9. LOMBARDO Andrea - Consigliere	No
10. FISSORE Franco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

Assume la Presidenza il Sindaco: **MASSA Antonio**.

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Giuseppe MISTRETTA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Imposta Comunale Unica (I.M.U.) 2018. Determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco, che illustra la proposta di deliberazione agli atti di questo Consiglio;

Sentito l'intervento del Consigliere Silvestro che ripropone la richiesta, già avanzata gli scorsi anni, di riduzione dell'aliquota dell'IMU sui terreni non più agricoli e descritti come aree edificabili, il cui valore – su cui viene calcolata l'imposta – risale agli anni antecedenti la crisi economica ed è, quindi, ormai di un buon 30-35% sovrastimato. Al riguardo il Consigliere chiede che questo Consiglio impegni la Giunta Comunale affinché interessi il responsabile dell'Ufficio tecnico di questo Ente, geom. Silvio Olivetti, nel fare delle serie considerazioni al riguardo. Nel farsi portavoce, peraltro, di una petizione in questo senso, già sottoscritta da una ventina di cittadini, il Consigliere auspica l'accoglimento dell'istanza testè formulata, anche al fine di evitare spiacevoli ricorsi alla Commissione tributaria dalla quale, peraltro, sono già pervenute pronunce favorevoli alla sua richiesta;

Il Sindaco, nel ringraziare il Consigliere dell'intervento, osserva che, ammontando l'IMU su tali terreni a circa 109.000,00 € annui, una riduzione dell'introito da essi conseguente comporterebbe un considerevole taglio del bilancio comunale. Precisa, inoltre, essere necessario operare un distinguo, essendovi dei terreni (e sono all'incirca i 2/3 del totale) relativamente ai quali è già stata sottoscritta una convenzione con la proprietà per l'edificabilità che, quindi, esulano dal presente discorso. Conclude confermando di avere già interessato sull'argomento il geom. Silvio Olivetti, al quale sarà rimessa ogni valutazione al riguardo;

Rilevato che l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9, e 14 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014 e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito da possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 703 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamato:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di previsione. I regolamenti sulle entrate,

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamata la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30.12.2015, S.O. n. 70), con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC;

Dato atto che la Legge di Stabilità 2018 prevede che anche per il 2018 sia sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2017. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI);

Rilevato che l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n° 214/2011, stabilisce che l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 43/28.12.2016 avente ad oggetto: "Imposta Municipale Unica (IMU) 2017. Determinazioni";

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 13/07.04.2014 avente ad oggetto: "Regolamento comunale sull'Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Esame ed approvazione."

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra riportato, di confermare per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni già deliberate con la propria deliberazione consiliare n. 43/28.12.2016 sopraccitata, riservandosi di intervenire successivamente nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa in materia;

Vista la Legge di Bilancio 2018;

Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Livo n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese, esito accertato e proclamato dal Presidente:

DELIBERA

Di confermare le aliquote base definite dal Decreto Legge 201/2011 (0,4 per cento per le abitazioni principali e 0,76 per cento per gli altri immobili ecc.) nonché le detrazioni ivi stabilite, riservandosi di intervenire successivamente nei modi e nei termini stabiliti dalle sopravvenute modifiche legislative.

Di stabilire che il pagamento avverrà in due rate con le seguenti scadenze: 16 Giugno e 16 Dicembre.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di dichiarare, altresì, con successiva separata votazione, espressa in forma palese ed unanime, esito accertato e proclamato dal Presidente il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to : MASSA Antonio

IL CONSIGLIERE
F.to: Franco SILVESTRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Giuseppe
MISTRETTA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/03/2018.

Lì, 08/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Giuseppe MISTRETTA

La presente delibera è stata ripubblicata all'albo pretorio per gg.15 dal _____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva

- in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134 c.3 D.L.vo 267/2000) per la scadenza del termine di gg.10 dalla pubblicazione.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Giuseppe MISTRETTA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo,

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe MISTRETTA